Il presente documento costituisce un modello elaborato dal [Centro di competenza per gli acquisti pubblici della Confederazione CCAP](https://www.beschaffung.admin.ch/bpl/it/home/fachstellen/kompetenzzentrum-beschaffungswesen-bund-kbb.html), i cui capitoli e le cui formulazioni devono essere adeguati dal servizio richiedente al progetto concreto.

[Piattaforma dei modelli del CCAP](https://intranet.bbl.admin.ch/bbl_kp/it/home/acquisti/consulenza-e-supporto-ccap/vorlagen.html) per l’Amministrazione federale

[PERIMAP ‒ Modelli e strumenti di lavoro del CCAP (admin.ch)](https://www.perimap.admin.ch/goto_bbl01_cat_14880.html) per tutti gli altri rappresentanti dell’ente pubblico (in tedesco e francese)

Il presente documento costituisce un modello per la redazione di un accordo sul dialogo ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub; RS *172.056.11*) nell’ambito dell’acquisto di beni e prestazioni di servizi. La conclusione di un accordo sul dialogo rappresenta una condizione vincolante per la partecipazione a un dialogo.

Dato che, per quanto attiene all’impostazione del dialogo, il servizio richiedente gode di grande libertà, durante la stesura del presente accordo occorre adattarlo con attenzione alle specificità del dialogo in questione nonché adeguarne i contenuti. **Questo modello riguarda in modo particolare lo svolgimento di un dialogo nel quadro di una procedura selettiva.**

**IMPORTANTE: l’utilizzo del modello non esonera dalla necessità di un controllo da parte del servizio competente. Un simile controllo finale rimane in ogni caso imperativo.**

**Ai fini della verifica delle suddette questioni specifiche, si raccomanda, qualora necessario, di chiedere assistenza al servizio giuridico competente.**

**Istruzioni per l’uso**

**(da leggere attentamente prima di compilare il documento):**

* Per compilare il documento utilizzare gli elenchi a discesa e i campi disponibili contrassegnati *in rosso*.
* Le parti del testo in corsivo e in azzurro propongono solo commenti e spiegazioni.
* I seguenti contenuti non vengono visualizzati con la funzione «stampare in PDF»:

- il presente frontespizio;

- le spiegazioni in corsivo e in azzurro.

* L’anteprima di stampa permette di visualizzare la versione finale del documento.

Accordo sul dialogo

Accordo sul dialogo nel progetto

***Indicare il numero del progetto***

***Indicare il nome del progetto***

**stipulato tra la Confederazione Svizzera, rappresentata da**

***Indicare l’Ufficio***

***Indicare il comparto***

***Indicare l’indirizzo***

***Indicare NPA e luogo***

nel seguito denominato «servizio richiedente»

**e l’impresa**

***Indicare la designazione esatta dell’impresa***

***Indicare l’indirizzo***

***Indicare NPA e luogo***

***Indicare il Paese***

nel seguito denominata «offerente»

**Indice**

[A. Situazione iniziale, finalità e scopo del dialogo 4](#_Toc108451507)

[B. Procedura di dialogo 4](#_Toc108451508)

[1 Oggetto dell’accordo 4](#_Toc108451509)

[2 Documenti integranti 4](#_Toc108451510)

[3 Scadenzario 4](#_Toc108451511)

[4 Elementi / temi 5](#_Toc108451512)

[5 Condizioni quadro del dialogo 5](#_Toc108451513)

[6 Riutilizzo dei risultati 6](#_Toc108451514)

[7 Remunerazione 6](#_Toc108451515)

[8 Avvio 6](#_Toc108451516)

[9 Rapporto sul tempo impiegato per la prestazione e fatturazione 6](#_Toc108451517)

[10 Luogo dell’adempimento 7](#_Toc108451518)

[C. Disposizioni finali 7](#_Toc108451519)

[11 Diritto applicabile / foro competente 7](#_Toc108451520)

[12 Durata / modifiche 7](#_Toc108451521)

[13 Stesura / sottoscrizione delle parti contraenti 7](#_Toc108451522)

[Allegato 1 – Convenzione sulla tutela del segreto 9](#_Toc108451523)

1. Situazione iniziale, finalità e scopo del dialogo

La messa a concorso si svolge nel rispetto delle prescrizioni della legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS *172.056.1*) e dell’ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub; RS *172.056.11*) in una procedura *Selezionare un elemento* con dialogo integrato.

Fino all’aggiudicazione, la procedura di messa a concorso ha luogo in due tappe o fasi, vale a dire la prequalifica e la presentazione delle offerte. Il dialogo è un elemento costitutivo fondamentale della fase di presentazione delle offerte ed è retto dall’articolo 24 LAPub in combinato disposto con l’articolo 6 OAPub.

Le spiegazioni del paragrafo precedente trovano applicazione esclusivamente nell’ambito di una procedura selettiva e vanno adeguate di conseguenza in caso di svolgimento di un pubblico concorso.

Gli elementi essenziali della prestazione da fornire o dei risultati da conseguire vengono concretizzati in una procedura di dialogo. A procedura conclusa, l’aggiudicazione va all’offerta più vantaggiosa.

Tutti gli offerenti prequalificati partecipano al dialogo. I colloqui (cosiddette consultazioni) si tengono bilateralmente tra il servizio richiedente e l’offerente.

Se il numero dei partecipanti al dialogo, in particolare nel pubblico concorso, viene (ulteriormente) limitato ai sensi dell’articolo 24 capoverso 4 LAPub, occorre segnalare qui tale modo di procedere.

Da un lato, con il dialogo si intende assicurare che il contenuto della prestazione venga descritto in maniera sufficientemente precisa prima dell’aggiudicazione e della conclusione del contratto, così da essere compreso dagli offerenti. Dall’altro, la procedura di dialogo serve a sviluppare ulteriormente con gli offerenti in maniera cooperativa e nel quadro di diversi colloqui le soluzioni e le modalità di procedere da essi proposte. La collaborazione e il consenso sullo standard di qualità sono altri aspetti di cui si tiene esplicitamente conto.

1. Procedura di dialogo

# Oggetto dell’accordo

Il presente accordo disciplina il dialogo tra il servizio richiedente e l’offerente in virtù dell’articolo 24 LAPub in combinato disposto con l’articolo 6 OAPub. Esso rappresenta una condizione vincolante per la partecipazione al dialogo previsto.

# Documenti integranti

I seguenti documenti costituiscono la base vincolante per l’accordo sul dialogo:

1. il presente documento contrattuale;
2. l’allegato 1 «Convenzione sulla tutela del segreto»;
3. il capitolato d’oneri n. 2 (presentazione dell’offerta), compresi allegati, appendici e rimandi, per il progetto *Indicare il nome e il numero del progetto*, presentato in data *Selezionare la data*;
4. il capitolato d’oneri n. 1 (prequalifica), compresi allegati, appendici e rimandi, per il progetto OMC *Indicare il nome e il numero del progetto*, pubblicato in data *Selezionare la data* .

Le lettere c e d trovano applicazione esclusivamente nell’ambito di una procedura selettiva e vanno adeguate di conseguenza in caso di una procedura di pubblico concorso.

In caso di divergenze e contraddizioni tra singoli elementi integranti dell’accordo vale l’ordine di priorità menzionato sopra.

Sottoscrivendo il presente accordo, le parti interessate confermano di essere in possesso degli elementi integranti dell’accordo summenzionati e di riconoscerne l’ordine di priorità sopra esposto.

# Scadenzario

*Il seguente paragrafo indica le possibili modalità di svolgimento di un dialogo con tre consultazioni. Il servizio richiedente ha tuttavia la facoltà di optare per uno svolgimento diverso (prevedendo, ad esempio, un numero di consultazioni superiore o inferiore). Ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 OAPub, lo svolgimento del dialogo va tuttavia stabilito nell’accordo in maniera trasparente. Il testo che segue deve pertanto essere adattato alle specificità del dialogo in questione.*

La procedura di dialogo viene suddivisa in *Indicare il numero* consultazioni.

* La prima consultazione ha luogo entro la scadenza del termine di 40 giorni per la presentazione delle offerte *Indicare il periodo*. Essa serve a chiarire reciprocamente eventuali questioni, a trasmettere informazioni supplementari nonché a chiarire elementi complessi del progetto, in particolare mediante un esame congiunto degli elementi critici relativi allo svolgimento del progetto e allo sviluppo di soluzioni.
* Nelle settimane successive (vale a dire dopo la presentazione delle offerte) sono previste complessivamente altre due consultazioni.
* La seconda consultazione si tiene *Indicare il periodo* .

*Indicare il contenuto di massima del dialogo*

* La terza consultazione si tiene *Indicare il periodo*.

*Indicare il contenuto di massima del dialogo*

I colloqui nel quadro di una consultazione sono limitati a un massimo di *Indicare il numero* ore, suddivisi in due blocchi di *Indicare il numero* ore cadauno separati da una pausa di 30 minuti.

Dopo la terza consultazione, gli offerenti partecipanti al dialogo dispongono di *Indicare il numero dei giorni di calendario* giorni di tempo per presentare l’«offerta definitiva». Eventuali divergenze rispetto all’offerta originaria devono essere contrassegnate e motivate in maniera chiara (ciò significa che occorre specificare quali conclusioni risultanti dal dialogo hanno reso necessaria una modifica dell’offerta originaria).

# Elementi / temi

Se possibile, anche gli ambiti tematici dovrebbero già essere stabiliti nell’accordo sul dialogo. Di seguito viene fornito un esempio.

Nel quadro del dialogo vengono trattati e sviluppati ulteriormente gli elementi e i temi correlati allo svolgimento del progetto e allo sviluppo di soluzioni.

L’offerente è invitato a prepararsi a propria discrezione e sulla base di eventuali direttive e indicazioni del servizio richiedente ai fini dello svolgimento del dialogo. I colloqui servono esclusivamente a coordinare i mandati di lavoro e a discutere i risultati elaborati precedentemente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Elementi / temi** | **Spiegazione** |
| 1a consultazione | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2a consultazione | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 3a consultazione | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*Tabella 1: pianificazione tematica delle consultazioni*

# Condizioni quadro del dialogo

I contenuti dei colloqui sono suddivisi in due categorie:

* La prima categoria di contenuti comprende gli aspetti la cui trattazione mira a garantire una comprensione comune dei punti rilevanti per la presentazione delle offerte. Tali informazioni devono essere messe a disposizione di tutti gli offerenti (parità delle informazioni).
* I contenuti della seconda categoria riguardano proposte individuali dei singoli offerenti su elementi e temi relativi allo svolgimento del progetto e allo sviluppo di soluzioni, che possono tangere i diritti d’autore e che non possono essere in alcun modo divulgati agli altri offerenti. Qualora il servizio richiedente intendesse divulgare soluzioni o modalità di procedere dell’offerente, questo paragrafo, come pure quello concernente l’indennità, devono essere adeguati di conseguenza.

Per i colloqui bilaterali valgono le seguenti condizioni:

* Il committente viene rappresentato da rappresentanti del servizio richiedente e da *Indicare gli altri nomi*.
* Per quanto riguarda l’offerente, la ditta esecutrice e i subappaltatori potenzialmente rilevanti devono avere dei rappresentanti. Il numero delle partecipanti al dialogo rappresentanti l’offerente va limitato alle persone strettamente necessarie[[1]](#footnote-1) più *Indicare il numero* altre persone a libera scelta. Tale numero non deve in alcun caso superare le *Indicare il numero* persone.
* La direzione e la moderazione dei colloqui competono al servizio richiedente.
* L’invito ai colloqui avviene in forma scritta.
* Prima di ciascun colloquio, al fine di garantire la tracciabilità e la parità delle informazioni tra gli offerenti viene redatto un verbale firmato dai partecipanti alla riunione. Le informazioni appartenenti alla prima categoria di contenuti vengono rese accessibili a tutti i partecipanti al dialogo.
* I colloqui si tengono nei locali riservati alle riunioni del servizio richiedente situati in *Indicare la via* a *Indicare la località*.

È altresì possibile prevedere uno svolgimento virtuale di tutte o di singole consultazioni. In tal caso occorre adeguare di conseguenza le direttive concernenti i colloqui bilaterali.

# Riutilizzo dei risultati

Durante la procedura di dialogo non è permesso discutere con altri offerenti in merito a soluzioni e modalità di procedere di un determinato offerente né divulgare informazioni in altre forme.

Se il servizio richiedente intende utilizzare i diritti della proprietà intellettuale dell’offerente, occorre disciplinare qui tale aspetto nel dettaglio; l’offerente deve dare il consenso (per quanto possibile) alla trasmissione dei diritti di protezione. Il CCAP raccomanda di concordare le regole di utilizzo con il servizio giuridico competente.

# Remunerazione

Qualora fosse previsto un utilizzo dei diritti della proprietà intellettuale dei partecipanti al dialogo, tale utilizzo va sempre remunerato. Generalmente, la remunerazione completa delle soluzioni o delle modalità proposte da un offerente comporta costi aggiuntivi considerevoli per il progetto previsto. Il CCAP raccomanda di concordare simili regolamentazioni della remunerazione con il servizio giuridico competente.

Per la partecipazione al dialogo e l’elaborazione di risultati nel quadro della procedura di dialogo, gli offerenti che non hanno ottenuto l’aggiudicazione sono remunerati come segue:

* i costi sostenuti per la partecipazione al dialogo sono indennizzati *Selezionare un elemento*. La tariffa oraria è di CHF *Indicare l’importo* (IVA esclusa). La tariffa oraria va indicata solo se viene eseguita una fatturazione in base al dispendio di tempo. In caso di consultazioni impegnative si raccomanda una remunerazione in base al dispendio di tempo.
* *Selezionare un elemento* per la prima consultazione ammonta a CHF *Indicare l’importo* (IVA esclusa).
* *Selezionare un elemento* per la seconda consultazione ammonta a CHF *Indicare l’importo* (IVA esclusa).
* *Selezionare un elemento* per la terza consultazione ammonta a CHF *Indicare l’importo* (IVA esclusa).

Il dispendio sostenuto dall’offerente per l’organizzazione della consultazione (spese amministrative) non viene indennizzato.

Il dispendio per l’elaborazione delle offerte nonché eventuali rettifiche non viene indennizzato.

Non vengono effettuati aumenti *Selezionare un elemento*, neppure nel caso in cui il dispendio fatturabile in maniera comprovabile superi *Selezionare un elemento*.

Per quanto concerne l’IVA, occorre adottare e indicare l’aliquota determinante al momento della fornitura delle prestazioni.

La prova relativa al dispendio di tempo e la relativa fatturazione sono effettuate conformemente al punto *Inserire il punto 9 o adeguare*. Questa frase va indicata solo se la fatturazione avviene in base al dispendio.

# Avvio

L’avvio del dialogo ha avuto luogo contemporaneamente all’invito a presentare le offerte.

# Rapporto **sul tempo impiegato per la prestazione e fatturazione**

**Rapporto**

Il paragrafo concernente il rapporto va indicato nell’accordo solo se la fatturazione avviene in base al tempo impiegato.

Dopo la conclusione del dialogo, l’offerente redige per il lavoro fatturabile un rapporto sul tempo impiegato per svolgere la prestazione (il cosiddetto rapportino di lavoro), che viene vistato dallo stesso e dal servizio richiedente. Tale rapporto contiene la data dei singoli impieghi, i rispettivi ambiti d’attività e di compito, le persone incaricate, i costi per i singoli impieghi nonché descrizioni specifiche dei lavori svolti (commenti dettagliati e tracciabili tramite *worklog* con riferimento diretto agli elementi e ai temi conformemente al punto *Inserire il punto 4 o adeguare* ).

Il rapporto sul tempo impiegato per la prestazione viene trasmesso spontaneamente insieme alla fattura entro dieci giorni lavorativi a contare dal passaggio in giudicato dell’aggiu­dicazione mediante invio postale o via e-mail al servizio richiedente (timbro di ricevimento postale o data di ricezione). Il servizio richiedente esamina il rapporto sul tempo impiegato per la prestazione e lo approva oppure comunica eventuali contestazioni all’offerente entro cinque giorni lavorativi.

**Fatturazione**

La fattura contiene come riferimento le abituali indicazioni di carattere amministrativo, in particolare il numero univoco della fattura nonché la designazione del progetto *Indicare il nome del progetto* e il numero dell’accordo sul dialogo indicato alla pagina 1.

Se la fattura e il rapporto concernente le prestazioni sono disponibili e rispettano i requisiti, il servizio richiedente dà l’incarico di procedere al pagamento, di regola entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dei documenti relativi al conteggio. Eventuali riserve vengono comunicate all’offerente entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione di tali documenti. Il servizio richiedente esegue in ogni caso i pagamenti pendenti per le prestazioni e i documenti relativi al conteggio forniti in maniera corretta entro 30 giorni dalla ricezione di tali documenti.

La documentazione sul conteggio va trasmessa al servizio o alla persona seguente:

*Indicare il servizio o la persona*

# **Luogo dell’adempimento**

Quale luogo dell’adempimento vale il seguente indirizzo:

*Indicare l’indirizzo*

1. **Disposizioni finali**

# **Diritto applicabile / foro competente**

È applicabile unicamente il diritto svizzero. È esclusa l’applicazione del diritto internazionale privato.

Il foro esclusivo è quello di Berna.

# **Durata / modifiche**

Il presente accordo entra in vigore con la sua sottoscrizione da parte delle parti contraenti.

Le aggiunte e le modifiche sono valide soltanto se convenute per scritto dalle parti. Lo stesso vale anche per la soppressione di questa riserva concernente la forma scritta.

Durata:

* inizio: dopo la sottoscrizione dell’accordo sul dialogo da tutte le parti contraenti;
* fine: passaggio in giudicato della decisione di aggiudicazione.

# **Stesura / sottoscrizione delle parti contraenti**

Il presente documento contrattuale è redatto in due esemplari. Ciascuna parte o servizio riceve un esemplare firmato.

|  |  |
| --- | --- |
| **Per il servizio richiedente (committente)**  *Nome dell’unità amministrativa* | |
| **Luogo e data:** *Indicare il luogo*, *Selezionare la data* | |
| *Nome e cognome / funzione* | *Nome e cognome / funzione* |
| Firma:  ……………………………………… | Firma:  ……………………..................... |
| **Per l’offerente (mandatario)**  *Nome della ditta* | |
| **Luogo e data:** *Indicare il luogo*, *Selezionare la data* | |
| *Nome e cognome / funzione* | *Nome e cognome / funzione* |
| Firma:  ……………………………………… | Firma:  ……………………..................... |

**Allegato 1 – Convenzione sulla tutela del segreto**

**Articolo 1**

1.1 Le parti si impegnano a trattare in modo confidenziale tutte le informazioni e le indicazioni confidenziali loro comunicate o rese accessibili nonché gli oggetti loro consegnati nel quadro o in correlazione con la procedura di dialogo del progetto OMC *Indicare il nome e il numero del progetto*. Esse non possono renderle accessibili né comunicarle in alcun altro modo a terzi senza l’autorizzazione scritta della controparte, laddove tali informazioni e indicazioni vadano oltre quanto reso noto da pubblicazioni, dalla letteratura o da informazioni di dominio pubblico e non risultino note in maniera comprovata in base ad altri contesti. Le parti si riservano il diritto di munire i documenti di un contrassegno fisico che ne segnali la confidenzialità.

1.2 La presente convenzione sulla tutela del segreto entra in vigore con la sottoscrizione dell’accordo sul dialogo e si applica a tutta la durata del dialogo, compreso il periodo precedente all’inizio del dialogo e quello successivo alla sua conclusione.

1.3 L’offerente si impegna a rendere accessibili le informazioni, le indicazioni e gli oggetti esclusivamente ai collaboratori, subappaltatori e altri mandatari esterni che li necessitano per attività connesse alla procedura di dialogo. L’offerente impone l’obbligo della tutela del segreto per scritto a tutti i collaboratori, subappaltatori e altri mandatari esterni che hanno accesso a tali informazioni, indicazioni e oggetti e provvede affinché tale obbligo permanga anche dopo la conclusione del rapporto di lavoro. Sono fatti salvi gli obblighi legali di informazione.

1.4 L’utilizzo delle informazioni è consentito unicamente nel rispetto dell’entità, del contenuto e del volume stabiliti nella presente convenzione. Le parti si impegnano, in particolare, a non utilizzare né rendere accessibili le informazioni per altri scopi propri o per scopi di un terzo. Esse trattano le informazioni con la medesima cura che applicano ai propri affari. Adottano le misure necessarie a garantire che per la durata della presente convenzione sulla tutela del segreto non siano possibili violazioni (ad es. chiusura di locali, messa in sicurezza di strumenti informatici).

**Articolo 2**

2.1 Ai sensi della presente convenzione vanno trattate in modo confidenziale tutte le informazioni che non sono notorie né generalmente accessibili, compresa l’intenzione di una possibile collaborazione. In caso di dubbio, le informazioni devono essere trattate in modo confidenziale.

2.2 Quali informazioni e indicazioni tecniche di cui all’articolo 1.1 vanno intesi, in particolare, anche tutti i documenti e dati elettronici trasmessi nonché le indicazioni ivi contenute (ad es. analisi, elenchi degli obiettivi e dei requisiti, direttive digitalizzate). Per oggetti ai sensi dell’articolo 1.1 si intendono tutti i beni materiali consegnati dalle parti.

2.3 Non sono considerate informazioni confidenziali le informazioni che

1. al momento della comunicazione erano o sono già note;
2. al momento della comunicazione sono già note o generalmente accessibili o (senza che una delle parti violi la presente convenzione sulla tutela del segreto) lo divengono;
3. devono essere rese note alle altre partecipanti al dialogo dal servizio richiedente ai fini della parità delle informazioni (parità di trattamento nella procedura di appalto);
4. sono state o devono essere rese accessibili a terzi in virtù di un obbligo legale o di un ordine emanato da un’autorità o un tribunale riconosciuti in Svizzera.

**Articolo 3**

La trasmissione delle informazioni e delle indicazioni tecniche nonché degli oggetti non comporta la nascita di alcun tipo di pretesa supplementare per le parti. In particolare, la parte che comunica le informazioni rimane la proprietaria di tali informazioni, documenti, campioni e beni materiali, nonché dei relativi diritti di protezione. Non è consentito alcun utilizzo da parte della controparte o di un terzo che vada oltre quando concordato nella presente convenzione e nell’eventuale mandato. È fatta salva l’autorizzazione esplicita rilasciata in forma scritta dalla parte titolare del diritto di proprietà in una convenzione separata.

**Articolo 4**

4.1 In assenza di un’autorizzazione scritta della controparte, una parte non può riprodurre i documenti, la documentazione o gli oggetti della controparte. Le parti eseguono i relativi controlli e presentano alle controparti in qualsiasi momento i documenti, la documentazione e gli oggetti. Su richiesta della parte titolare del diritto di proprietà, tali documenti, documentazione e oggetti vanno immediatamente restituiti insieme a tutte le copie. Sempre su sua richiesta, i dati elettronici generati (ad es. scansione di informazioni e beni materiali, come descritto all’art. 2) devono essere interamente cancellati. Ciò va confermato per scritto alla parte titolare del diritto di proprietà.

4.2 La reciproca restituzione dei documenti, della documentazione e degli oggetti nonché la cancellazione dei dati devono avvenire al più tardi al passaggio in giudicato dell’aggiu­dicazione, laddove l’offerente non abbia ottenuto l’aggiudicazione. Se l’offerente ottiene l’aggiudicazione, occorre restituire i documenti, la documentazione e gli oggetti nonché cancellare i relativi dati dopo il completo adempimento del contratto o in un altro momento concordato nel contratto.

**Articolo 5**

5.1 Se una delle parti viola i summenzionati obblighi di tutela del segreto, deve pagare all’altra una pena convenzionale di *Selezionare o indicare un altro importo*, a meno che non comprovi che non le si può imputare alcuna colpa.

5.2 Il pagamento della pena convenzionale non esenta le parti dall’obbligo di tutela del segreto; tale pena viene tuttavia detratta da un eventuale pretesa di risarcimento dei danni.

5.3 Il mancato rispetto della presente convenzione sulla tutela del segreto da parte dell’offerente comporta altresì l’esclusione immediata dell’offerente dalla procedura di appalto.

**Articolo 6**

6.1 Le parti prendono atto del fatto che contraggono altresì un obbligo alla tutela del segreto in virtù del diritto penale e che la violazione dell’obbligo del segreto è punibile, a querela di parte, con una pena detentiva o con una pena pecuniaria (art. 162 del Codice penale, CP; RS *311.0*).

**Articolo 7**

7.1 Per la stipulazione, l’applicazione e l’interpretazione della presente convenzione sulla tutela del segreto sono determinanti le sue disposizioni e, in via sussidiaria, esclusivamente quelle del diritto svizzero.

7.2 Per tutte le controversie che emergono dalla presente convenzione sulla tutela del segreto o in relazione con essa sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari di Berna.

7.3 Eventuali modifiche della presente convenzione necessitano della forma scritta.

7.4 L’eventuale invalidità di una disposizione della presente convenzione sulla tutela del segreto non inficia la validità giuridica delle restanti disposizioni. Tale disposizione non valida deve essere sostituita da un’altra che soddisfi al meglio l’obiettivo perseguito.

|  |  |
| --- | --- |
| **Per l’offerente** (persona avente diritto di firma per l’impresa) | |
| *Cognome e nome* | *Cognome e nome* |
| Diritto di firma secondo il registro di commercio  Firma individuale  Firma collettiva a due | |
| Firma:  ……………………………………… | Firma:  ……………………..................... |
| *Indicare il luogo*, *Selezionare la data* | *Indicare il luogo*, *Selezionare la data* |
|  | |
| *Cognome e nome* | *Cognome e nome* |
| Diritto di firma secondo il registro di commercio  Firma individuale  Firma collettiva a due | |
| Firma:  ……………………………………… | Firma:  ……………………..................... |
| *Indicare il luogo*, *Selezionare la data* | *Indicare il luogo*, *Selezionare la data* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Per il servizio richiedente** | |
| *Cognome e nome* | *Cognome e nome* |
| Firma:  ……………………………………… | Firma:  ……………………..................... |
| *Indicare il luogo*, *Selezionare la data* | *Indicare il luogo*, *Selezionare la data* |
|  | |
| *Cognome e nome* | *Cognome e nome* |
| Firma:  ……………………………………… | Firma:  ……………………..................... |
| *Indicare il luogo*, *Selezionare la data* | *Indicare il luogo*, *Selezionare la data* |

1. In base alla tematica della relativa consultazione conformemente alla tabella 1 [↑](#footnote-ref-1)